Permission to use this file is granted subject to full acknowledgement of the source in the form available at this LINK

*, *Archivio Centrale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, b.1204 (1930), fasc.3-2.3, 11913, Terremoto del Vulture, Campania, Irpinia, Puglie (23 luglio 1930 VIII), sottofasc.2E/3, Provvedimenti governativi, Costruzione e riparazione di edifici scolastici dei paesi danneggiati dal detto terremoto, Schema di provvedimento recante disposizioni in merito, Divergenza col Ministero Finanze circa misura contributo dello Stato e col Ministero dei Lavori Pubblici circa la esecuzione dei lavori, Copia di lettera del ministro delle Finanze Mosconi al Ministero dell'Educazione Nazionale e al Provveditorato Generale dello Stato, Roma 9 settembre 1930.* 1930

Ho esaminato lo schema di R. Decreto legge predisposto da codesto on. Ministero, concernente provvidenze per la costruzione o il restauro dei fabbricati scolastici nelle zone colpite dal terremoto del Vulture.
All'uopo codesto Ministero richiede, per sette esercizi finanziari, uno stanziamento di lire due milioni annui, per le spese di costruzione, nonché una maggiore assegnazione di lire 500 mila annue pei restauri, ed altra progressiva di lire 25 mila all'anno pel concorso negli interessi dei mutui che i comuni avrebbero facoltà di contrarre.
Le cennate maggiori assegnazioni dovrebbero avere decorrenza dall'attuale esercizio.
A prescindere che l'intervento governativo per l'esecuzione di opere nelle zone terremotate deve attuarsi a cura del Ministero dei Lavori Pubblici, essendo necessario evitare molteplicità di iniziative e di criteri, anche per il più economico impiego dei mezzi consentiti, m'è d'uopo far presente che la proposta di codesto on. Ministero non può avere l'assenso della Finanza.
Il R. Decreto-legge 3 agosto 1930, n.1065, reca i provvedimenti che il Governo ha creduto di adottare anche pel ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, in conseguenza del terremoto del Vulture. Altre forme d'intervento statale, a favore dei comuni, trovansi in corso di studio e saranno oggetto di norme integrative da emanarsi ai sensi dell'art.34 del Decreto su citato.
Per ciò che si riferisce alle scuole, potrebbe soltanto esaminarsi la possibilità di autorizzare i comuni alla ricostruzione delle medesime, anche se l'edificio distrutto, in cui esse erano allogate, non fossero di proprietà comunale, fermi tuttavia i limiti del concorso governativo stabilito dal Decreto n.1065. A tal uopo occorrerebbe prendere accordi col Ministero dei Lavori Pubblici per contemplare i casi di cui è cenno nelle norme integrative su indicate.
In quanto poi all'edificio del R. Istituto Magistrale di Lacedonia, che avrebbe subito danni particolarmente gravi, si prega di fare le opportune segnalazioni al detto Ministero dei Lavori Pubblici, tanto più che trattasi di fabbricato demaniale. Infine, riguardo agli alunni di detto istituto, a favore dei quali si propongono aiuti sotto forma di borse di studio o di concorso nelle spese di retta, la Finanza non ravvisa opportuno adottare specifiche provvidenze, considerato, soprattutto, che le medesime, evidentemente, non mancherebbero di avere onerose estensioni.
Vedrà tuttavia codesto on. Ministero se, con le disponibilità del proprio bilancio, possa in qualche modo sovvenire alle segnalate esigenze.